



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/02/2008

\*\*\*\*\*

ADDI' 08/02/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NICHELANGIOLI	Marco	"
RATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COFFICELLI	Anna Salome	"	KODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Liberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: ASTORRE - DE ANGELIS - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 73


Oggetto:

Approvazione: "Linee guida propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in favore degli studi medici di cui all'art.4, comma 3, L.R. n.4/2003 nonché all'esercizio dell'attività sanitaria per le ulteriori tipologie di studi medici non riconducibili a prodotta lattispecie" fissazione termini presentazione istanze autorizzative.



73 - 8 FEB. 2008

lu



OGGETTO: Approvazione: "Linee guida propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in favore degli studi medici di cui all'art.4, comma 2, L.R. n.4/2003 nonché all'esercizio dell'attività sanitaria per le ulteriori tipologie di studi medici non riconducibili a predetta fattispecie" – fissazione termini presentazione istanze autorizzative

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTA, altresì, la legge regionale 3 marzo 2003, n.4, "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", così come modificata dalle successive LL.RR. n.2/04 e n.27/06 e, in particolare:

- l'art.4, comma 2, il quale espressamente sottopone ad autorizzazione all'esercizio, tra gli altri, "...gli studi (...) medici (...), ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente...";
- l'art.20, comma 1, che ha previsto l'obbligo per i soggetti già operanti di cui al succitato art.4 di "di richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio", ai sensi delle nuove procedure previste all'interno dello stesso provvedimento legislativo;

VISTE altresì le proprie deliberazioni:

- n.424 del 14 luglio 2006: "Legge regionale 3 marzo 2003 n.4 "Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie";



73 - 8 FEB. 2008 *ly*



- n.867 del 18 dicembre 2006, con la quale è stato adottato il regolamento regionale n.2 del 27 gennaio 2007 recante disposizioni in materia di verifica di compatibilità e di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ex art.5, comma 1, lett. b), L.R. n.4/03;
- n.160 del 13 marzo 2007: *"Stato di attuazione dei procedimenti amministrativi in materia di edilizia sanitaria e modalità e termini per l'adeguamento delle strutture e delle attività sanitarie e socio sanitarie ai requisiti autorizzativi di cui all'art.5, comma 1, lett. a), L.R. n.4/03 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

VISTA la circolare assessorile n.37627/4V/03 del 2 aprile 2007, con la quale sono stati forniti alle Associazioni di categoria interessate e a tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle procedure autorizzative di cui alla L.R. n.4/03 specifici chiarimenti in ordine all'applicazione dei sopra elencati provvedimenti;

VISTE, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: *"Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004"*;
- n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *"Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro"*;

RILEVATO che l'attivazione della fase di verifica e conferma del titolo autorizzativo nei confronti dei soggetti di cui all'art.20, comma 1, della citata L.R. n.4/03, intrapresa a far data dal primo giorno lavorativo seguente alla pubblicazione della menzionata DGR n.160/07 avvenuta in data 30 aprile 2007, ha evidenziato alcune criticità in ordine alla compiuta individuazione dei soggetti di cui al comma 2 dell'art.4, laddove il Legislatore regionale ha subordinato il rilascio del nulla osta all'esercizio, tra gli altri, nei confronti degli studi odontoiatrici e medici all'erogazione di particolari prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche;

PRESO ATTO che, nel corso di un incontro tenutosi in data 1 giugno 2007, l'Assessore alla Sanità ed il Presidente dell'Ordine Provinciale di Roma dei Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri hanno condiviso l'opportunità di procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro con lo stesso Ordine per addivenire all'individuazione, nei limiti di quanto disposto dal citato comma 2 dell'art.4 della citata L.R. n.4/03, delle tipologie di soggetti da sottoporre ad autorizzazione, per il tramite della declaratoria delle prestazioni, tale da consentire, fermo restando quanto già previsto dai provvedimenti amministrativi già emanati, di superare le difficoltà interpretative del testo legislativo in parola;

VISTA la nota n.68658/4V/03 del 22 giugno 2007, con la quale l'Assessore alla Sanità ha avviato i lavori del predetto gruppo di lavoro;





73 - 8 FEB. 2008

llr

CONSIDERATO, in particolare che il gruppo di lavoro stesso ha proceduto ad un puntuale approfondimento delle prestazioni sanitarie nonché delle procedure diagnostiche e terapeutiche indicate dal citato art.4, comma 2, pervenendo infine ad individuare le tipologie di studi medici da sottoporre al nulla osta regionale, in base al grado di invasività e rischio per il paziente delle prestazioni erogate;

TENUTO CONTO, altresì, del documento tecnico di consenso prodotto dal Tavolo permanente di collaborazione e confronto sui temi della qualità in sanità, operante presso l'Agenzia per Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.), in materia di autorizzazione degli studi medici e degli ambulatori extraospedalieri;

RITENUTO pertanto, sulla base degli esiti del Gruppo di lavoro attivato in collaborazione con l'Ordine Provinciale di Roma dei Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri nonché delle risultanze del documento tecnico di consenso predisposto presso l'A.S.S.R., di approvare l'allegato documento recante: *"Linee guida propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in favore degli studi medici di cui all'art.4, comma 2, L.R. n.4/2003 nonché all'esercizio dell'attività sanitaria per le ulteriori tipologie di studi medici non riconducibili a predetta fattispecie"*;


TENUTO CONTO che le predette Linee Guida contengono elementi tali da chiarire le tipologie di studi medici da sottoporre, ai sensi dell'art.4, comma 2, della L.R. n.4/03, alle procedure amministrative propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, così come previsto dall'art.7 e ss della stessa legge;

CONSIDERATO, inoltre, che l'approvazione del documento in questione rende opportuno procedere alla riapertura dei termini previsti per la richiesta di autorizzazione all'esercizio di cui agli studi riconducibili alle fattispecie previste dagli artt.4, comma 2, e 20, comma 1, della L.R. n.4/03;

RITENUTO quindi:

- di fissare, in analogia con quanto già in precedenza effettuato nei mesi di Maggio e Giugno 2007, in gg.60 il termine per la presentazione, secondo le modalità procedurali previste dagli artt. 8 e ss del R.R. n.2/07, delle richieste di autorizzazione all'esercizio da parte degli studi medici riconducibili alle fattispecie previste dagli artt.4, comma 2, e 20, comma 1, della L.R. n.4/03 che non abbiano già provveduto ai sensi del precedente avviso;





PRECISATO che:

- il suddetto termine decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;
- qualora il sessantesimo giorno utile per la presentazione dell'istanza venga a coincidere con un giorno festivo, il termine stesso deve intendersi posticipato al successivo primo giorno lavorativo utile;

ESPERITE le procedure di concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità,

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano,

- di approvare, sulla base degli esiti del Gruppo di lavoro attivato in collaborazione con l'Ordine Provinciale di Roma dei Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri nonché delle risultanze del documento tecnico di consenso predisposto presso l'A.S.S.R., l'allegato documento recante: *"Linee guida propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in favore degli studi medici di cui all'art.4, comma 2, L.R. n.4/2003 nonché all'esercizio dell'attività sanitaria per le ulteriori tipologie di studi medici non riconducibili a predetta fattispecie"*;
- di fissare, in analogia con quanto già in precedenza effettuato nei mesi di Maggio e Giugno 2007, in gg.60 il termine per la presentazione, secondo le modalità procedurali previste dagli artt. 8 e ss del R.R. n.2/07, delle richieste di autorizzazione all'esercizio da parte degli studi medici riconducibili alle fattispecie previste dagli artt.4, comma 2, e 20, comma 1, della L.R. n.4/03 che non abbiano già provveduto in tal senso in occasione del precedente avviso.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



"Linee guida studi medici - 4 dicembre :

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

03 FEB. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 43  
DEL - 8 FEB. 2008

ur

**Linee guida propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in favore degli studi medici di cui all'art.4, comma 2, L.R. n.4/2003 nonché all'esercizio dell'attività sanitaria per le ulteriori tipologie di studi medici non riconducibili a predetta fattispecie**

*Premessa*

Il comma 2 dell'art.8ter del D.Lgs n.502/92 e successive modifiche ha espressamente sottoposto a specifica autorizzazione all'esercizio, tra gli altri, gli studi medici "ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente...".

Tale previsione è stata *in toto* recepita dal Legislatore regionale che, al comma 2 dell'art.4 della L.R. n.4/2003 e successive modifiche, ne ha integralmente riproposto il contenuto, senza apportare modificazione alcuna al sopraccitato testo legislativo statale.

Alla luce della sopra riportate disposizioni di legge, risulta evidente che il Legislatore ha ritenuto opportuno focalizzare la propria attenzione non tanto sulla definizione di studio medico, quanto piuttosto sulla tipologia di prestazioni sanitarie erogate da quest'ultimo, individuando le stesse quali discriminanti propedeutiche all'identificazione delle strutture sottoposte ad autorizzazione.

In sostanza, dunque, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio, i parametri di riferimento richiamati dal Legislatore riguardano l'erogazione presso la struttura in questione:

- di prestazioni di chirurgia ambulatoriale;
- di procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

Di conseguenza, dal punto di vista operativo, è possibile identificare nella comune prassi due diverse tipologie di studio medico: la prima non sottoposta ad autorizzazione all'esercizio, in quanto non erogante prestazioni sanitarie riconducibili alle succitate categorie; la seconda invece oggetto del citato provvedimento, in quanto erogante prestazioni sanitarie riconducibili alle tipologie di cui sopra.

Al fine, quindi, di procedere alla citata distinzione, si ritiene appropriato avviare la presente trattazione, fornendo elementi chiarificatori in ordine alla generale definizione di studio medico, elemento questo che, seppur apparentemente trascurato dal Legislatore, assume particolare rilievo se lo si confronta con la necessità, evidenziata dalla pratica amministrativa, di definire i limiti e le prerogative dello stesso a fronte dell'analogo struttura ambulatoriale.

Chiarito il punto il documento prenderà in considerazione, in via specifica, le due tipologie di studi medici sopra illustrati, evidenziandone le rispettive differenze sia dal punto di vista sostanziale che in riferimento alle diverse procedure amministrative di relativa applicazione.

Ciò premesso il presente documento si propone di fornire agli operatori ed ai soggetti interessati le necessarie linee guida finalizzate ad una corretta applicazione delle suddette previsioni legislative di cui al comma 2 dell'art.8ter del D.Lgs n.502/92 e successive modifiche ed al comma 2 dell'art.4



della L.R. n.4/2003 e successive modifiche, con particolare riferimento alla definizione degli elementi sopra descritti.

### Definizione di studio medico e relativa distinzione con l'ambulatorio medico

Com'è noto l'art.193 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.LL.SS.), approvato con R.D. n.1265 del 27 luglio 1934, ha sottoposto a specifica autorizzazione all'apertura e all'esercizio le strutture ambulatoriali, nulla prevedendo invece per gli studi medici che, conseguentemente, sono stati implicitamente esclusi dalla necessità di acquisire il citato titolo.

Tale situazione non ha subito mutamenti neppure a seguito dell'entrata in vigore della L. n.833/78 che ha, tra l'altro, attribuito alle regioni la competenza a normare in materia di autorizzazione sanitaria, senza peraltro apportare innovazioni in ordine alla questione di cui trattasi.

Da un punto di vista strettamente operativo, quindi, dovendosi stabilire preventivamente quali tipologie strutturali sottoporre all'autorizzazione all'esercizio e quali no, la prassi amministrativa si è trovata a dirimere la problematica della distinzione tra studio medico ed ambulatorio medico, in assenza di specifiche disposizioni legislative sull'argomento, individuando in via generale solamente la seconda quale destinataria del provvedimento stesso.

Nello specifico, nel corso degli anni, hanno acquisito rilevanza la diversa complessità organizzativa e tecnologica delle due tipologie strutturali nonché la prevalenza, nell'una, del profilo organizzativo rispetto a quello tipicamente professionale, tratto distintivo dell'altra.

La Regione Lazio si è pronunciata sulla problematica de quo con nota circolare n.7630 del 21 ottobre 1998, definendo ambulatorio per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione "ogni struttura aziendale destinata alla diagnostica e/o alla terapia medica extra-ospedaliera", caratterizzando invece lo studio medico quale struttura "in cui si esercita un'attività sanitaria, in cui il profilo professionale prevale assolutamente su quello organizzativo".

Di conseguenza "tutti coloro che siano in possesso di valido titolo, che abiliti per legge a svolgere un'attività sanitaria, anche in via autonoma, possono aprire il proprio studio professionale", senza obbligo di conseguire preventivamente la relativa autorizzazione all'esercizio.

A questo proposito si consideri, altresì, che il codice civile prevede l'obbligo di conseguire il titolo autorizzativo all'esercizio nel caso in cui l'attività sanitaria sia organizzata in forma d'impresa (cfr art.2238 e artt.2082 e s.s. del C.C.), risultando in tal senso sempre prevalente la componente organizzativa rispetto a quella di professione intellettuale.

Se questi sono i riferimenti da applicarsi al caso di specie, è innegabile tuttavia che, con il trascorrere del tempo e l'evolversi della tecnologia in campo sanitario, il termine "studio professionale" medico si è venuto ad applicare ad attività molto diverse: da quelle di carattere strettamente diagnostico, improntate sul rapporto professionista-utente senza la necessità dell'utilizzo di particolari attrezzature, a quelle di carattere più complesso, riguardanti - ad esempio - l'utilizzo di tecniche chirurgiche.

Siffatto scenario di riferimento è stato perfettamente colto dal Legislatore che, nel disciplinare le tipologie di studi medici sottoposti ad autorizzazione all'esercizio, trascura di soffermarsi sulla generale definizione degli stessi, soffermando la propria attenzione sulla complessità e pericolosità



per il paziente sulle tipologie di prestazioni erogate presso la struttura, indipendentemente dalla categoria astratta di relativa assegnazione.

Ai sensi, pertanto, della sopra richiamata normativa di livello nazionale e regionale, perde rilevanza la questione fin qui trattata circa la differenza tra lo studio e l'ambulatorio medico, dovendosi ritenere sottoposta a specifica autorizzazione all'esercizio ogni struttura che eserciti prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

Ciò comporta, ai fini dell'applicazione delle procedure autorizzative, lo spostamento dell'oggetto della questione in esame ad un diverso livello, dovendosi non più distinguere tra studi e ambulatori medici, quanto piuttosto tra studi medici sottoposti o meno ad autorizzazione all'esercizio.

### Studi medici sottoposti ad autorizzazione all'esercizio

Come sopra illustrato, in perfetta armonia con quanto previsto dal citato comma 2 dell'art.8ter del D.Lgs n.502/92, ai sensi dell'art.4, comma 2, della L.R. n.4/2003 e successive modifiche, sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, tra gli altri, gli studi medici, *"ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente"*.

A fronte di tale previsione legislativa, al fine di individuare, in primo luogo, le prestazioni di chirurgia ambulatoriale sopra indicate occorre fare riferimento, per esclusione, alle prestazioni professionali previste dal DPR n.270/00, così come modificato dal successivo DPR n.272/00.

In particolare rientra nell'ambito di applicazione del succitato art.4, comma 2, della L.R. n.4/2003 e risulta conseguentemente sottoposto a specifica autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art.7 della stessa legge e secondo le modalità procedurali indicate dal Capo III del R.R. n.2/2007, ferma restando la facoltà di produrre - in sede di istanza - apposita autodichiarazione relativamente ai certificati per i quali ciò sia previsto dalla vigente normativa di riferimento, lo studio medico ove il singolo professionista medico o più professionisti medici associati esercitano, ciascuno in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, l'attività professionale, erogando prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche considerate invasive, non rientranti all'interno della classificazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n.270/2000 ed al n.272/2000, nei rispettivi nomenclatori tariffari, né a queste assimilabili e/o comportanti l'esecuzione di atto anestesiológico che vada oltre l'anestesia topica o locale.

Per quel che attiene, altresì, le procedure *"di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente"*, si deve fare riferimento alla frequenza non occasionale o saltuaria delle stesse ed ai seguenti aspetti oggettivi:

- utilizzo di apparecchiature elettromedicali che comportano rischi, quali:
  - apparecchiature radiologiche o con sorgenti radioattive;
  - laser (classi 3°, 3B e 4, ai sensi della norma CEI EN 60825-1)
- procedure diagnostiche o terapeutiche complesse e/o rischiose, identificabili come:
  - procedure che prevedono l'intervento contemporaneo di più operatori;
  - atti anestesiológicos che vanno oltre l'anestesia topica o locale;
  - utilizzo di metodiche invasive o semi invasive, ad esclusione di delle procedure di cui al richiamato DPR n.270/00 e successive modifiche;
- attività esclusivamente o prevalentemente di diagnostica strumentale.



La titolarità dello studio medico privato s'identifica col singolo professionista o con i professionisti associati, prestatori dell'opera professionale cui sono abilitati: non è prevista quindi la presenza del Direttore Sanitario Responsabile.

In analogia con quanto previsto in materia di studi odontoiatrici, agli studi medici individuati dall'art.4, comma 2, della L.R. n.4/2003, così come specificati all'interno del presente documento, si applicano i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla DGR n.424/2006.

Gli studi medici riconducibili alla fattispecie individuata dall'art.20, comma 1, della L.R. n.4/2003 proseguono la propria attività fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e comunque, qualora necessario, fino alla scadenza dei termini previsti per l'adeguamento, così come determinati dal provvedimento di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo.

### ***Studi medici non sottoposti ad autorizzazione all'esercizio***

---

Sono esclusi dal regime autorizzativo di cui alla L.R. n.4/2003 e successivi provvedimenti attuativi lo studio medico ove il professionista medico o più professionisti medici associati della stessa area medica (non chirurgica) esercitano, ciascuno in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, l'attività professionale, erogando prestazioni sanitarie che non utilizzano procedure invasive né apparecchiature elettromedicali a scopo terapeutico, oltre che gli studi professionali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Nello specifico sono considerate non invasive le seguenti procedure mediche:

- medicazione;
- sutura di ferita superficiale;
- rimozione di punti di sutura e medicazione;
- cateterismo uretrale/vescicale;
- tamponamento nasale anteriore;
- fleboclisi;
- iniezioni endovenose;
- lavanda gastrica;
- iniezione di gammaglobuline o vaccinazioni;
- agopuntura;
- mesoterapia;
- iniezione cutanea desensibilizzante;
- infiltrazione peri e intra articolari;
- esami citologici e colturali;
- rimozione di tappo di cerume;
- toilette di perionichia suppurata;
- drenaggio di ascesso sottocutaneo;
- riduzione della sublussazione articolare scapolo omerale;
- riduzione della pronazione dolorosa dell'ulna;
- asportazione di verruche;
- trattamento provvisorio di frattura o lussazione mediante immobilizzazione con materiale idoneo – piccoli segmenti - grandi segmenti;
- frenulectomia linguale;
- atti anestesiolgici che non vadano oltre l'anestesia topica o locale;
- ogni altra prestazione professionale assimilabile alle sopra indicate, secondo le evidenze scientifiche o le vigenti discipline di settore.

Così come già previsto dalla succitata circolare n.7630 del 21 ottobre 1998, il soggetto o i soggetti che intende/intendono aprire uno studio medico riconducibile alla tipologia di cui trattasi deve/devono inoltrare apposita comunicazione preliminare all'Azienda USL territorialmente competente, fornendo le generalità complete del titolare o dei titolari dello stesso e i dati relativi all'ubicazione della struttura (via o piazza, numero civico, piano e interno) nonché allegando la seguente documentazione:

- copia del titolo abilitante, con certificazione dell'avvenuta registrazione presso il competente Ufficio, ai sensi dell'art.100 del T.U.LL.SS.;
- piantina planimetrica dei locali;
- copia dell'attestato di disponibilità dei locali (contratto di locazione, comodato, compravendita, ecc.);
- dichiarazione circa l'ottemperanza alle norme in materia di igiene e sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche;
- indicazione della tipologia di prestazioni che intendono erogare;
- orario di esercizio dell'attività.

L'Azienda USL territorialmente competente è tenuta, per il tramite delle proprie strutture, ad effettuare i dovuti controlli in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali nonché ad effettuare la vigilanza che comprende, fra l'altro, sia l'accertamento della validità e congruità dei titoli in base alla normativa vigente, sia gli accertamenti durante l'esercizio dell'attività sanitaria.

Per quanto attiene le modalità di esercizio, sono applicabili alla fattispecie le previsioni del codice civile in tema di esercizio delle professioni (art.2229 e s.s.) e quelle relative alle conseguenze di uno scorretto esercizio professionale (art.2043 in materia di responsabilità extracontrattuale), oltre che, ovviamente, le disposizioni del codice penale.

Il titolare o i titolari dello studio può/possono avvalersi, nei limiti di cui alla tipologia strutturale in questione, di attrezzature che siano di supporto all'esercizio della professione nonché di personale ausiliario, in quest'ultimo caso deve/devono darne opportuna comunicazione all'atto dell'invio della succitata nota preliminare.

